

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

Doc. IV
n. 3-A

Relazione della Giunta delle Elezioni e delle Immunità Parlamentari

(RELATORE CALLEGARO)

SULLA

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE IN GIUDIZIO

(ai sensi dell'articolo 313 del codice penale)

NEI CONFRONTI DEI SIGNORI

LEONARDO FONTE e MANUEL NEGRI

**per il reato di cui agli articoli 81, 110, 278 e 290 del codice penale
(vilipendio delle Assemblee legislative)**

**Trasmessa dal Procuratore Generale della Repubblica
presso la Corte di Appello di Palermo**

—————
Comunicata alla Presidenza il 9 aprile 1999
—————

ONOREVOLI SENATORI. — Il 23 dicembre 1998, il Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trapani, dottor Massimo Palmeri, chiedeva l'autorizzazione a procedere (articolo 313 del codice penale) al Ministro di grazia e giustizia per i reati di cui all'articolo 278 del codice penale (offesa all'onore e al prestigio del Presidente della Repubblica) e 290 del codice penale (vilipendio delle Istituzioni costituzionali, Governo) nonchè al Senato della Repubblica per il reato di cui all'articolo 290 del codice penale (vilipendio alle Assemblee legislative). Detti reati venivano ravvisati a carico dei signori Fonte Leonardo e Negri Manuel rispettivamente Direttore responsabile e redattore di un articolo apparso sul periodico mensile «Avanguardia» sul numero di dicembre 1998.

Veniva contestato infatti ai predetti signori che «con l'articolo dal titolo "A volte ritornano" avente contenuto oltraggioso per il Presidente del Consiglio dei ministri Massimo D'Alema, per i Ministri Amato, Bindi, Cardinale, Russo Jervolino, per il Presidente del Senato Nicola Mancino e per il Presidente della Repubblica Oscar Luigi Scalfaro, offendevano l'onore e il prestigio di quest'ultimo e vilipendevano le istituzioni costituzionali dalle suelencate personalità politiche rispettivamente rappresentate».

La Giunta ha esaminato la domanda relativa ovviamente all'autorizzazione a procedere per reato di vilipendio al Senato.

* * *

Tutti i commissari hanno ritenuto che la volgare offesa rivolta al Presidente Mancino abbia come obiettivo esclusivamente la sua persona e non l'Assemblea legislativa da lui presieduta.

Dopo una serie di deliranti e volgari offese nei confronti di personalità del mondo politico, finanziario, industriale eccetera, l'articolista aggiunge «... a dimenticavo l'amico Nicola Mancino...» e giù l'offesa!

Addirittura non viene neanche menzionata la veste di Presidente del Senato del senatore Mancino. Del tutto ingiustificato appare quindi ritenere l'offesa ad una persona come offesa all'Istituzione che la stessa presiede.

Ciò posto, secondo una tesi, il Senato, che ai sensi dell'articolo 313 del codice penale deve dare l'autorizzazione a procedere, non avrebbe il potere di entrare nel merito dell'imputazione, competenza questa esclusiva del giudice ordinario.

Secondo altra tesi, l'Assemblea, unica competente a dare l'autorizzazione per il reato di vilipendio contro se stessa, dovrà pur stabilire preliminarmente se tale competenza sussista e quindi esaminare anche, sia pure a questi fini, la consistenza del capo di imputazione. Non si può infatti presumere che l'offesa diretta a una persona in quanto uomo politico possa essere diretta all'Assemblea da lui presieduta. Dottrina e giurisprudenza sono sempre state concordi nel ritenere tutelata dall'articolo 290 del codice penale l'Istituzione nel suo complesso, e non gli organi, le persone che la compongono e neppure le commissioni, le rappresentanze, i gruppi, eccetera.

Non va dimenticato che l'autorizzazione è una condizione di procedibilità e che come tutte le condizioni di procedibilità presuppone una volontà a che si proceda a perseguire un reato che si ritiene essere stato commesso.

In ogni caso va detto che spetta all'Assemblea compiere anche una valutazione di

opportunità politica. Il Senato può benissimo ritenere di non sottoporre all'autorità giudiziaria una questione che sia preferibile tenere riservata; così come può ritenere che la pubblicità del processo e la risonanza che può avere sulla stampa, con relative speculazioni politiche, possano ledere il prestigio

delle Istituzioni ben più che uno sconclusionato e greve articolo.

Per le sopra esposte argomentazioni la Giunta ha, all'unanimità, deliberato di proporre all'Assemblea il diniego dell'autorizzazione a procedere.

CALLEGARO, *relatore*

